

**ISTRUZIONE N. 4 DI INFORMAZIONE FINANZIARIA DISCIPLINANTE
L'INDICAZIONE DI INDICI
DI ANOMALIA**

Il Presidente dell'Autorità di Informazione
Finanziaria

- Vista la Legge vaticana 30 dicembre 2010 n. CXXVII concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo ed in particolare l'articolo 33, comma 5, lettera a) e l'articolo 34, comma 3;
- Vista la Lettera Apostolica in forma di Motu proprio per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario, promulgata da Sua Santità Papa Benedetto XVI il 30 dicembre 2010;
- Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Autorità d'Informazione Finanziaria del 30 novembre 2011

EMANA

la seguente Istruzione.

Premessa

La normativa vaticana in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ha la sua fonte nella legge n. CXXVII del 30 dicembre 2010, che all'art. 34, comma 2, impone ai soggetti obbligati di informare prontamente l'Autorità di Informazione Finanziaria, su richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa, quando siano a conoscenza, sospettino o abbiano motivi ragionevoli di sospettare che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto, avendo a base la capacità economica o l'attività svolta dal soggetto, dalle caratteristiche, entità e natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate. La stessa disposizione, al comma 3, prevede che il contenuto, le modalità di individuazione, anche attraverso l'indicazione di indici di anomalia, e di invio delle segnalazioni sospette siano definiti dall'Autorità di Informazione Finanziaria.

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette è ispirato a un principio generale di "collaborazione attiva", che richiede un impegno continuo da parte dei soggetti obbligati a formare il personale addetto e a predisporre e adeguare, costantemente, idonee procedure organizzative.

La disciplina in parola riflette il contenuto delle prescrizioni emanate a livello internazionale dal GAFI-FATF nelle sue Raccomandazioni e, a livello europeo, nella Direttiva UE 2005/60/CE.

REGOLE ORGANIZZATIVE

E' necessario che i soggetti obbligati adottino procedure coerenti con le regole e i principi della normativa antiriciclaggio, al fine di garantire un corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Al riguardo, i soggetti obbligati si attengono, in linea di massima, ai seguenti comportamenti:

- rifiutano di effettuare operazioni anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;
- prestano particolare attenzione a operazioni proposte da utenti occasionali, specialmente qualora siano di ammontare rilevante o prevedano modalità di esecuzioni inusuali;
- tengono conto che l'obbligo di segnalazione vige per l'intera durata del rapporto con il cliente, dall'apertura alla chiusura dello stesso;
- valutano l'anomalia di operazioni anche prive di importo o di importo limitato, eventualmente stabilendo soglie minime di attenzione.

I soggetti obbligati devono dotarsi di procedure interne idonee a evitare il coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In questa ottica, occorre accrescere la conoscenza dei profili della controparte e rafforzare i controlli interni, anche al fine di non incorrere in rischi reputazionali.

La formazione del personale sugli obblighi di segnalazione costituisce un aspetto fondamentale: l'addestramento deve riservare particolare cura allo sviluppo di una specifica preparazione dei dipendenti e collaboratori che sono a più diretto contatto con la controparte.

I soggetti obbligati devono definire nella disciplina interna una procedura per la segnalazione delle operazioni sospette allo scopo di assicurare al personale riferimenti comportamentali certi, approcci omogenei nella trattazione delle fattispecie, applicazioni coerenti con i fini della normativa.

Essi effettuano una segnalazione all'AIF, qualora sussistano i presupposti, anche nel caso di operazioni rifiutate o per qualsiasi ragione non concluse; l'iter valutativo seguito deve essere sempre ricostruibile a posteriori su base documentale, anche qualora si sia pervenuti alla conclusione di non effettuare la segnalazione.

Nell'ambito della procedura di segnalazione, i soggetti obbligati devono adottare misure che assicurino la riservatezza delle informazioni, sia in relazione ai segnalanti sia in relazione al contenuto della stessa segnalazione, esimendosi in ogni caso dal dare diffusione delle informazioni al di fuori dei canali stabiliti dalla legge.

L'art.34 della legge antiriciclaggio prevede che la segnalazione di operazione sospetta avvenga "prontamente" nei confronti dell'AIF, mentre l'art. 33, comma 5, tra i poteri dell'AIF, annovera alla lettera k) la sospensione dell'operazione segnalata, per un massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi: dal combinato disposto delle due norme si evince l'opportunità che l'operazione sospetta venga

segnalata, ove possibile, prima di essere eseguita, anche per consentire l'eventuale sospensione dell'operazione. I soggetti obbligati, pertanto, devono predisporre adeguate procedure operative per valutare le operazioni in corso di esecuzione e assicurare un'informativa esauriente e tempestiva all'AIF; a tal fine, possono avvertire prontamente l'AIF sulla singola operazione tramite fax o strumenti telematici, onde ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.

Il rapporto tra l'AIF e i soggetti obbligati deve svolgersi su un piano di collaborazione attiva e reciproca fiducia, assicurando nel contempo da entrambe le parti un'adeguata protezione e riservatezza delle informazioni scambiate.

Le segnalazioni trasmesse all'AIF, di regola mediante procedure informatiche o telematiche protette, devono contenere dettagliate informazioni sul profilo economico e finanziario del soggetto segnalato e sugli eventuali collegamenti con altri soggetti. Nel caso di richieste successive di chiarimenti o approfondimenti, le ulteriori informazioni fornite all'AIF con la dovuta tempestività vanno ad integrare la segnalazione originaria.

Ogni soggetto obbligato deve individuare al proprio interno il responsabile antiriciclaggio delegato a scambiare con l'AIF tutte le comunicazioni relative alle segnalazioni, inclusi gli eventuali chiarimenti e approfondimenti richiesti.

INDICATORI DI ANOMALIA: INTRODUZIONE

La disciplina antiriciclaggio vaticana all'art. 34 impone l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, sulla base di considerazioni attinenti ai profili soggettivi della controparte (capacità economica ed attività svolta), dei connotati oggettivi delle operazioni (caratteristiche, entità, natura) e di qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate.

Con il termine "operazione" si intende non solo l'effettuazione di un singolo atto, ma anche un insieme di movimentazioni che appaiano tra loro funzionalmente e/o economicamente collegate.

Spesso la configurazione oggettiva dell'operazione risulta neutra e non consente di individuare con immediatezza le finalità sottostanti. Operazioni che per importo, modalità, canali utilizzati, localizzazione territoriale, possono apparire normali se effettuate da un cliente con determinate caratteristiche, viceversa risultano di valore sproporzionato o economicamente non giustificabili se poste in essere da un altro soggetto. Analogamente, comportamenti che appaiano in linea con la capacità economica e l'operatività corrente di un soggetto possono risultare anomali alla luce di altre notizie in possesso dell'intermediario o del professionista.

Gli indicatori forniscono esemplificazioni di anomalia che riguardano la struttura o le modalità dell'operazione sotto un profilo oggettivo, ma il compito del soggetto obbligato non può limitarsi alla verifica della sussistenza degli indicatori, bensì procedere al raffronto con tutte le altre informazioni di cui dispone, effettuando gli ulteriori approfondimenti che si rendono necessari al fine di pervenire a una valutazione completa sulla natura dell'operazione richiesta e sul soggetto che la pone in essere. In altri termini, la casistica deve essere considerata uno strumento di ausilio, che esime il soggetto obbligato dalla responsabilità nella valutazione. Occorre tenere presente che l'assenza di profili di anomalia desumibili dagli indicatori non è sufficiente a escludere il sospetto che un'operazione possa essere connessa con fenomeni di riciclaggio.

L'elencazione, quindi, non va ritenuta esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni.

INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI ALLE OPERAZIONI

- 1.1 Operazioni periodiche consistenti in afflussi di disponibilità finanziarie non giustificate dall'attività svolta dal cliente e con ricorso a strumenti (contante, titoli di credito, bonifici ecc.) non usuali nella sua operatività quotidiana.
- 1.2 Ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione, soprattutto se rivolte a eludere gli obblighi di identificazione e registrazione.
- 1.3 Operazioni di ingente ammontare che risultano inusuali rispetto a quelle di norma effettuate dalla controparte, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni economiche e finanziarie (es.: apertura e chiusura di rapporti utilizzati unicamente per singole operazioni o per lungo tempo inattivi o poco movimentati, versamenti su conti intestati a società effettuati dai soci o da soggetti a questi collegati con disponibilità non riconducibili all'attività della società).
- 1.4 Operazioni che appaiono svantaggiose per la controparte.
- 1.5 Operazioni effettuate in nome o a favore di terzi, specie se non appartenenti al nucleo familiare del cliente.
- 1.6 Operazioni richieste fornendo informazioni inesatte o incomplete, allo scopo di occultare notizie sul titolare effettivo o beneficiario.
- 1.7 Operazioni con controparti insediate in aree geografiche note come centri offshore, non giustificate dalla loro attività economica.

INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI ALLA CONTROPARTE

- 2.1 La controparte fornisce informazioni false o contraffatte riguardo alla propria identità o a quella del titolare effettivo, ovvero sullo scopo o la natura del rapporto, oppure si rifiuta o appare riluttante a fornire informazioni, ovvero rinuncia ad effettuare l'operazione a seguito della richiesta di informazioni.
- 2.2 La controparte adotta comportamenti inusuali rispetto a quelli comunemente tenuti, evitando contatti diretti, rilasciando deleghe e procure, inducendo il personale ad eludere la normativa antiriciclaggio, utilizzando indirizzi di comodo.
- 2.3 La controparte effettua operazioni in contanti di ammontare rilevante, specie allorquando è noto che sia stato sottoposto a procedimento penale o a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro ovvero, abbia rapporti di comunanza o familiari con soggetti sottoposti a tali misure.
- 2.4 Operazioni con controparti insediate in aree geografiche note come centri offshore, non giustificate dalla loro attività economica.

INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI A MEZZI DI PAGAMENTO

- 3.1 Versamenti rilevanti di contante, non riconducibili all'attività usuale, specie se sono effettuati con banconote logore ovvero di taglio elevato.
- 3.2 Prelievi di contanti e contestuali versamenti di importi analoghi, così da far supporre trasferimenti di fondi tra parti connesse.
- 3.3 Operazioni di cambio con banconote di taglio più elevato o con altra valuta, specie se effettuate senza transitare per il conto o deposito.
- 3.4 Utilizzo di strumenti di pagamento, quali carte di credito, carte prepagate, moneta elettronica ecc., che non appartengono all'usuale operatività del soggetto.

INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI

- 4.1 Operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari incoerenti con il profilo economico o finanziario del cliente.
- 4.2 Negoziazione di strumenti finanziari a prezzi notevolmente diversi da quelli di mercato, o con regolamento in contanti, o con importi frazionati, o con controparti situate in paesi o territori a rischio.
- 4.3 Negoziazione di strumenti finanziari con intestazione a favore di terzi ovvero con l'intervento di residenti in paesi o territori a rischio ovvero con richiesta di consegna fisica di certificati al portatore.

INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI A PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, COSTITUZIONI DI SOCIETA' E AFFINI

- 5.1 Operazioni di acquisizione di partecipazioni in imprese o aziende, non giustificate dal profilo economico del soggetto.
- 5.2 Operazioni di costituzione e/o impiego di strutture di gruppo artatamente complesse, specie ove sussistano anomalie nella distribuzione delle partecipazioni ovvero alcune o la maggior parte delle società del gruppo siano collocate all'estero.
- 5.3 Operazioni di costituzione e/o impiego di società partecipate da persone giuridicamente incapaci ovvero conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone palesemente sprovviste delle necessarie capacità professionali.
- 5.4 Operazioni di conferimento o apporto di capitali in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati rispetto a quelli di mercato.
- 5.5 Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società e aziende.
- 5.6 Utilizzo di società di comodo, ovunque costituite, ovvero operazioni di costituzione e/o impiego di *trust*, ove si applichi una normativa antiriciclaggio non adeguata alle Raccomandazioni del GAFI/FAFT.

INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI AD ATTIVITA' IMMOBILIARI

- 6.1 Richiesta di acquisto di beni immobili per importi incoerenti con il profilo economico/finanziario della controparte acquirente.
- 6.2 Richiesta di acquisto di beni immobili senza che la controparte acquirente abbia alcun legame con lo Stato o la giurisdizione in cui si trovano gli immobili.
- 6.3 Richiesta di acquisto di beni immobili con contratti a favore di terzi, per persona da nominare o con intestazioni fiduciarie.
- 6.4 Richiesta di acquisto o offerta di vendita di beni immobili in tutto o parzialmente in contanti, ovvero a prezzi anomali rispetto a quelli di mercato.
- 6.5 Acquisti e vendite successive di più immobili in un limitato periodo di tempo, specie allorché le transazioni avvengono a prezzi molto differenti.
- 6.6 Richiesta di acquisto o offerta di vendita di beni immobili effettuati attraverso il rilevamento di azioni o partecipazioni di società con sede in centri offshore o paesi non dotati di un'adeguata normativa antiriciclaggio.

INDICATIVI DI ANOMALIA RELATIVI AD ATTIVITA' COMMERCIALI (connessi alla vigenza dell'articolo 2, lettera r della legge)

- 7.1 Richiesta di acquisto di beni in contanti per importi superiori a euro 15.000.
- 7.2 Richiesta di acquisto di beni di notevole valore da parte di soggetti con uno status economico/finanziario inadeguato, specie se non accompagnati da un manifestato interesse sulle caratteristiche e valore dei beni.
- 7.3 Richiesta di acquisto di più beni di notevole importo in un ristretto arco di tempo, specie ove appaia palese il disinteresse sul valore degli stessi.

INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- 8.1 Operazioni effettuate o richieste da soggetti censiti nelle liste di persone o enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo ovvero familiari o associati.
- 8.2 Operazioni effettuate o richieste da soggetti (o loro familiari o contigui) notoriamente sottoposti a indagini riguardanti fatti di terrorismo.
- 8.3 Operazioni frequenti in un ristretto periodo di tempo, con bonifici in entrata e in uscita da e verso aree geografiche considerate a rischio di finanziamento del terrorismo ovvero sottoposte a sanzioni economiche internazionali.
- 8.4 Operazioni, effettuate o richieste da organizzazioni non profit, che per le loro caratteristiche (es.: categorie di soggetti beneficiari, aree geografiche di destinazione dei fondi) appaiono incoerenti con l'attività dichiarata o normalmente esercitata.

INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI AD OPERAZIONI CHE, PER LE MODALITA' INUSUALI DELLA MOVIMENTAZIONE O L'INCOERENZA CON IL PROFILO ECONOMICO DEL SOGGETTO RICHIEDENTE E/O DEL DESTINATARIO, APPAIONO RICONDUCIBILI ALL'ABUSO DI ORGANIZZAZIONI NON PROFIT.

- 9.1 Transazioni effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad es. tipologie di beneficiari o aree geografiche di destinazione dei trasferimenti di fondi effettuati), risultano manifestamente incongruenti con l'attività dichiarata.
- 9.2 Movimentazione caratterizzata da flussi d'importo significativo in un ristretto periodo di tempo che coinvolge più organizzazioni non profit che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici conti riconducibili a nominativi ricorrenti.
- 9.3 Ripetuti accrediti su conti intestati ad associazioni e fondazioni, a titolo di donazione, raccolte o simili, di ammontare complessivo consistente e non adeguatamente giustificato, specie se effettuati prevalentemente in contanti, a cui fa seguito il trasferimento della maggior parte dei fondi raccolti verso aree geografiche ad alto rischio di finanziamento del terrorismo.

La presente Istruzione viene pubblicata nel Supplemento degli *Acta Apostolicae Sedis* ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Città del Vaticano 30 novembre 2011

Attilio Card. Nicora
Presidente